

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7045 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 21/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25125-2016 proposto da:

F elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GANDOLFO BLANDO;

- ricorrente -

contro

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. già denominata Enel distribuzione S.P.A. C.F.05779711000, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA NINFA BADALAMENTI;

- controricorrente -

contro



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.09633951000, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI n.32, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO FRANCESCO MANCUSO;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 360/2016 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, F ha impugnato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 20 aprile 2016, che in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Ganci (di condanna di esso F al pagamento, in favore di Enel Energia S.p.A., di euro 1.000,00, quale corrispettivo equitativamente determinato per il consumo di energia elettrica fornitagli per un periodo compreso tra 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2010), lo condannava al pagamento di euro 748,26, compensando integralmente le spese processuali dei due gradi di giudizio;

che il Tribunale riteneva che la società fornitrice di energia elettrica aveva, nel corso del giudizio di primo grado, emesso fattura (del 27 febbraio 2012, prodotta in giudizio e “pienamente utilizzabile ai fini della decisione”), con cui, “sulla scorta dei dati dei consumi effettivi forniti dal Distributore”, aveva provveduto alla rettifica delle precedenti bollette, riconoscendo a credito del F la somma di euro 815,17, da scomputarsi su quella, inizialmente pretesa, di euro 1563,43, restando quindi del tutto generica l'eccezione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inadempimento dello stesso F circa “una (presunta) sproporzione e l’incongruenza tra gli importi fatturati ed i consumi reali”;

che il giudice di appello evidenziava, poi, che la condanna della società Enel Distribuzione S.p.A. (chiamata in causa dalla convenuta Enel Energia) al pagamento delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, “basata ... sull’applicazione del principio di soccombenza”, non era condivisibile, in quanto, tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, del contegno delle parti e “del parziale accoglimento delle ragioni di parti attrice, appariva equo disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa”;

che resistono con separati controricorsi Enel Energia S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avendo il Tribunale posto a fondamento della propria decisione una prova non dedotta dalle parti (“giacché nessuna di esse ha allegato e prodotto documenti attestanti i consumi effettivi” di energia elettrica), nonché ritenuto pacifica la “circostanza della rilevazione dei consumi effettivi”, che invece non era stata allegata dalle società resistenti e contestata da esso attore “con specifici mezzi di prova”;

a.1) il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, è contrastata in modo del tutto generico e senza localizzazione processuale degli atti processuali (e anzitutto – ma non solo - quelli del primo grado) e dei documenti (segnatamente, la fattura prodotta il 27 febbraio 2012, nel corso del giudizio di primo grado) su cui le censure si fondano (e, quindi, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.) la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente (cfr. sintesi che precede e pp. 6/8 della pronuncia) – ha deciso su documento (fattura anzidetta) ritualmente prodotto in giudizio (e, peraltro, in ricorso – p. 5 - si assume che la produzione sia stata effettuata dal medesimo attore) e, dunque, in base al principio di c.d. acquisizione processuale (secondo cui “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice”: tra le altre, Cass. n. 15300/2011), là dove, per un verso, nello stesso ricorso si evince che le contestazioni attoree (e le prove richieste dallo stesso F) non riguardavano proprio le risultanze della fattura (ossia i consumi effettivi in essa indicati) prodotta nel corso di giudizio (bensì quelle precedenti), mentre, per altro verso, il riferimento alle difese delle controparti (p. 11 del ricorso) che si assume travisato dal Tribunale, non è concludente in funzione della contestazione sulla effettività dei consumi (siccome accertata dal giudice del merito), giacché in esse si evidenzia un “guasto del display” del “gruppo di



misura”, ma non già un guasto dello stesso contatore quale strumento comunque idoneo alla rilevazione dei consumi;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale violato le regole di riparto dell’onere della prova, erroneamente ritenendo assolto quello delle società convenute in base a fatture, peraltro contestate;

il motivo è inammissibile, giacché non intercetta l’effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che – come evidenziato in sede di scrutinio del primo motivo – ha ritenuto provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nella fattura del 27 febbraio 2012 (prodotta dallo stesso F) in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell’attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo (essendo guasto soltanto il display dello strumento, volto a consentire la lettura immediata dei consumi stessi), con ciò essendosi il giudice del merito conformato al principio per cui, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (tra le altre, Cass. n. 23699/2016);

c) con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., per aver il giudice d'appello, nel compensare le spese per "gravi motivi collegati all'esito della controversia e del suo andamento complessivo", non avrebbe indicato esplicitamente nella motivazione della sentenza gravata le gravi ed eccezionali ragioni necessarie ai fini della compensazione, là dove, inoltre, neppure il parziale accoglimento della domanda non giustificerebbe la compensazione integrale delle spese di lite;

c.1) il motivo è manifestamente infondato, giacché il Tribunale ha esplicitamente motivato facendo riferimento (anche) "al parziale accoglimento delle ragioni di parte attrice" (e, in effetti, essendo stata accolta la domanda attorea con riduzione di poco più della metà del *quantum* della pretesa vantata dal creditore), in ciò conformandosi al principio per cui la reciproca soccombenza, che consente la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (tra le altre, Cass. n. 3438/2016);

la memoria depositata dal ricorrente, nel ribadire quanto già esposto con i motivi di impugnazione, non è in grado di scalfire i rilievi che precedono;

il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle parti contro ricorrenti, delle spese del

giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 23 gennaio 2018.

Il Presidente

